

IL TRIBUNALE DI PORDENONE

così composto:

Dr. Antonio Lazzaro	Presidente
Dr. Maria Paola Costa	Giudice
Dr. Francesco Petrucco Toffolo	Giudice rel.

riunito nella camera di consiglio del 17.12.2008,

letta

l'istanza di liquidazione di un secondo acconto sul proprio compenso depositata dal commissario e liquidatore giudiziale dr. A il 5.12.2008;

udita

la relazione del Giudice Delegato;

OSSERVA.

Il dr. A è stato nominato prima commissario giudiziale e poi, in sede di omologazione, anche liquidatore nel concordato preventivo (con cessione dei beni) della società B S.p.A..

Egli ha ricevuto un acconto sul compenso di commissario giudiziale per € 82.633,10 (oltre rimborso forfetario ed accessori) con decreto 21.10.1998 ed un secondo acconto, quale commissario e liquidatore giudiziale, d'importo pari ad € 25.822,84 (oltre rimborso forfetario ed accessori) liquidato dal Tribunale con decreto del 5.12.2001.

In tema, dunque, di compenso del commissario giudiziale, il tribunale condivide la giurisprudenza di merito e di legittimità secondo cui il compenso aggiuntivo previsto dall'articolo 5 comma 2 del decreto ministeriale in esame non possa avere luogo, con disapplicazione del comma in questione, in quanto lo stesso prevederebbe una duplicazione del compenso del commissario giudiziale non giustificata ed irragionevole, atta a determinare situazioni di disparità di trattamento, rispetto ai compensi previsti per il curatore in generale e, *a fortiori*, in caso di concordato fallimentare, ipotesi quest'ultima che ne comporta addirittura la diminuzione. In conseguenza di ciò, il compenso del commissario giudiziale deve essere determinato esclusivamente in base ai criteri stabiliti dall'art. 5 comma 1 del DM 570/92 per l'intera fase della procedura comprendente sia la procedura concordataria vera e propria che la fase di esecuzione.

Anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, a seguito di una approfondita disamina del quadro normativo vigente, hanno ritenuto che tra la procedura di concordato preventivo e quella fallimentare, "pur sussistendo diversità attuative distinte e talora scadenze procedurali diverse, sono individuabili identici presupposti, identiche fasi di svolgimento della procedura, identiche finalità" (Cass. sez. un., sent. 4670/97). È stato di conseguenza ritenuto che il duplice compenso previsto dall'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DM 570/92 non sia in conformità con il criterio dell'art 3 Cost., in ragione della sopravvalutazione dell'attività del Commissario rispetto a quella del curatore sotto il profilo del compenso, sopravvalutazione che non trova riscontro alcuno in una maggiore attività del commissario rispetto al curatore, ne' sotto il profilo qualitativo ne' sotto quello quantitativo: "la visione globale e comparativa tra le due procedure, e le attività dei rispettivi organi, induce a valutare nella sua unitarietà l'attività del Commissario fino alla fase esecutiva della procedura concorsuale, senza che per questo la fase intermedia dell'omologa assuma una particolare significatività limitatamente al sistema dei compensi in esame" (ancora Cass. sent. 4670/97). In altri termini, ciò comporta che al commissario liquidatore non possano riconoscersi i compensi aggiuntivi previsti dall'art. 5 comma 2 del DM 570/92 per l'attività di controllo della liquidazione (nel concordato con cessione dei beni) ovvero di adempimento del concordato (nel concordato con garanzia o misto) e che allo stesso vada pertanto riconosciuto un unico compenso per l'intera durata della procedura, commisurato ai parametri stabiliti dall'art 5, comma 1°, del DM 570/92, con conseguente disapplicazione della norma contenuta nell'articolo 5 comma 2 del decreto ministeriale in esame (così, da ultimo, Cass., sent. n. 16987/2004).

Nel caso di specie, le liquidazioni già effettuate dal Tribunale – imputando anche il secondo acconto, per comodità di calcolo ed attesa l'identità soggettiva, all'attività del commissario giudiziale – evidenziano la già intervenuta liquidazione di acconti sul compenso del commissario che appaiono congrui, così che non si ritiene allo stato di dover liquidare ulteriori acconti a tale titolo.

Quanto al compenso spettante al liquidatore giudiziale nominato con la sentenza di omologazione, è altrettanto nota, e viene condivisa dall'intestato Tribunale, la posizione assunta dalla giurisprudenza prevalente secondo cui non può trovare applicazione l'art. 30.3 del "Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri per

il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti" dettato con DPR 645/94, poi riprodotto nell'art. 30 del DPR 100/97: il compenso al curatore fallimentare riceve disciplina unitaria dalla legge fallimentare (art. 39 in relazione al DM 28.07.92 n. 570); le funzioni del commissario liquidatore sono indubbiamente assimilabili a quelle - peraltro più vaste - esercitate dal curatore fallimentare (Cass. 1730/94); contrasta quindi con il principio di uguaglianza compensare diversamente funzioni identiche od assimilabili a quelle svolte dal curatore, solo perché diversamente valutate dalle diverse tariffe professionali (S.U. 4670/97; Cass. 6924/97); la natura regolamentare del DPR 645/94 ne consente, ove versi in contrasto con norme di legge o con principi costituzionali, la disapplicazione (Cass. 10745/98). Ne consegue la liquidazione - in via analogica - secondo i criteri stabiliti per il curatore, peraltro con riferimento al solo attivo realizzato, con esclusione di ogni compenso supplementare sull'ammontare del passivo del fallimento, non rientrando l'accertamento del passivo tra le funzioni del liquidatore (Cass. 1730/94).

Nel caso di specie, assumendo il dato relativo all'attivo realizzato ed applicando l'accennato criterio, si ritiene congruo liquidare in favore del liquidatore giudiziale un acconto sul compenso di € 100.000,00, oltre rimborso forfetario e spese anticipate, oltre ad IVA e Cassa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pordenone

liquida

in favore del liquidatore giudiziale dr. A un acconto sul compenso, pari ad € 100.000,00, oltre rimborso forfetario 5%, spese anticipate per € 58,20, accessori.

Pordenone, 17 dicembre 2008.

Il Presidente